



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE– GRUPPO 1
Fallimenti ed Esecuzioni Immobiliari

DECRETO DI APERTURA
DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI
Art. 14ter ss. l. 3/2012

Il Giudice Stefano Demontis,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.4.2022,
visto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione dei beni presentato da:

BERSI MAURO C.F. BRSMRA69R31D969F,

assistito dall'Avv. Gaetano Barbato (cod. fisc. BRBGTN70L03B963J) del Foro di S. Maria C.V., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, Corso Trieste n. 41

Visti gli atti;

Premesso che con decreto emesso in data odierna è stata dichiarata inammissibile l'istanza presentata da Delle Piane Sonia, congiuntamente a quella in esame ex art. 7bis l. 3/2012;

Non ravvisata la sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b, in quanto:

- il ricorrente non è soggetto a fallimento, in quanto, pur essendo socio della società Regno Animale snc di Delle Piane Sonia & C. (con sede in Castelletto d'Orba (AL), via Casale Ravino 6, REA AL-234133, P.IVA 02187320060, costituita in data 22.11.2007), la stessa è inattiva e non è assoggettabile a fallimento;
- infatti, essa non supera i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 l. fall, posto che negli ultimi 3 anni l'attivo patrimoniale e i ricavi sono stati pari a zero, mentre i debiti complessivi ammontano ad € 66.802,37 (cfr. relazione integrativa dell'O.C.C., depositata il 5.3.2022)
- non risulta che il debitore abbia avuto accesso, negli ultimi 5 anni, ad altre procedure di sovraindebitamento previste dalla legge 3/2012;

Evidenziato che in allegato al ricorso e alla successiva integrazione (anche come allegati alla relazione dell'O.C.C.) sono stati depositati:

- l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco dei beni del debitore;
- l'elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 3 anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;



- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, con certificazione dello stato di famiglia;

Letta la relazione dell'O.C.C., dott. Caniggia dalle quali risulta che:

- le origini dell'indebitamento sono da ricercarsi nell'andamento negativo delle attività lavorative autonome svolte in passato dal ricorrente, nella percezione di ricavi insufficienti a coprire le spese e nella conseguente esigenza di ricorrere a nuovi finanziamenti;
- l'indebitamento ammonta ad € 304.935,51;
- le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte appaiono evidentemente riconducibili all'assenza di risorse sufficienti, posto che il valore dei suoi beni è stato stimato in circa 130.000 e che egli non svolge attualmente alcuna attività e percepisce il reddito di cittadinanza;
- non risultano essere stati impugnati dai creditori atti del debitore;
- non risultano condanne penali a carico del debitore;
- nel corso degli ultimi 5 anni il debitore non risulta aver effettuato atti di disposizione del patrimonio (risulta solo l'acquisto di un'autovettura nel 2020, al prezzo di 700 euro, successivamente rivenduta nel luglio del 2021 per acquistare una Opel Corsa immatricolata nel 2002, di valore assai modesto ed esclusa dalla liquidazione sia per il suo valore non significativo sia perché necessaria ai bisogni del debitore e della sua famiglia);
- la documentazione prodotta a sostegno della domanda è sostanzialmente completa;

Ritenuto, quanto alla collocazione in prededuzione dei crediti del legale, dell'O.C.C., e del Liquidatore, che:

- il giudice non deve pronunciarsi allo stato sulla compatibilità tra la disposizione di cui all'art. 14 duodecies, comma 2, L. n. 3/2012, nella parte in cui prevede che *"i crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio ... con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti"*, e l'ipotesi formulata nel ricorso in ordine alla prededucibilità delle spese di procedura rispetto ad ogni altro credito;
- ogni decisione sul punto deve essere riservata all'ipotesi in cui il giudice sia investito della formazione dello stato passivo a norma dell'art. 14octies ult. co. L. 3/2012;
- è comunque necessario che il liquidatore non proceda ad alcun pagamento prima della definitiva formazione dello stato passivo.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione sui beni di BERSI MAURO, sopra compiutamente identificato;

NOMINA

Liquidatore il dott. Pierluigi Caniggia;

DISPONE CHE

- sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



- il ricorso e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Alessandria;
- il liquidatore provveda alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il debitore ad occupare la casa coniugale sino al trasferimento a terzi;

AUTORIZZA

Il ricorrente a trattenere tutto il reddito ad oggi percepito per il sostentamento della famiglia, salvo l'obbligo di informare il Liquidatore ove intervengano dei mutamenti della situazione reddituale prospettata nel ricorso.

Si comunichi.

Alessandria, 11.4.2022

IL GIUDICE

Stefano Demontis

